



SERVIZIO RINTRACCIAMENTO UTENZA IRREPERIBILE ED ESECUZIONE ORDINI DI INTERVENTO PER DISTACCHI (ODI) PER UTENZE IRREPERIBILI

CAPITOLATO D'ONERI ED ELENCO PREZZI UNITARI

*Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Bartolomeo Di Giovanni*

SERVIZIO RINTRACCIO UTENZA IRREPERIBILE ED ESECUZIONE ORDINI DI INTERVENTO PER DISTACCHI (ODI) UTENZE IRREPERIBILI' DI ACA S.P.A

Codice C.I.G. 7431184707

Art. 1 – DEFINIZIONI

- COMMITTENTE : ACA S.p.A in House Providing (di seguito semplicemente ACA) con sede in via Maestri del Lavoro d'Italia 81 – 65125 Pescara – tel. 085041781- fax 0854156113 . Profilo di committente <http://www.aca.pescara.it>
- FORNITORE o IMPRESA: persona fisica o giuridica risultato aggiudicatario della gara di appalto.
- RESPONSABILE CONTRATTO O REFERENTE DI ACA : tecnico di ACA con la competenza del controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, nonché della corretta esecuzione del servizio, individuato formalmente dal Responsabile dell'Area Tecnica.
- RESPONSABILE TECNICO OPERATIVO DEL FORNITORE: tecnico del Fornitore con la competenza di coordinare il personale e garantire il rispetto delle norme contrattuali relative all'esecuzione del servizio appaltato. Egli, per lo svolgimento delle sue competenze, potrà avvalersi di coordinatori appositamente delegati.

Art. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l' esecuzione del servizio di :

Rintraccio utenza per mancato recapito bolletta ed esecuzione Ordini di Intervento (Odi) per Distacco e/o Riattivazione dei misuratori, per confermata irreperibilità dell'utenza, sul territorio di competenza di ACA, ed altri servizi accessori, come meglio specificato nelle Norme Tecniche che seguono.

Art. 3 – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016.

L'appalto sarà affidato con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi (TABELLA 2).

Art. 4 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo a base di gara, calcolato come importo massimo stimato ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, e pari ad euro 507.000,00 (euro cinquecentosettemila/00), al netto di IVA, di cui euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) quale importo soggetto a ribasso d'asta ed euro 7000,00 (settemila/00) quali oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 5 - MODALITA' DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO

Il corrispettivo contrattuale dovuto al fornitore per il servizio fornito sarà determinato computando LE PRATICHE EFFETTIVAMENTE LAVORATE SECONDO LE DIVERSE TIPOLOGIE SECONDO i prezzi

unitari di cui all'art. 12 del presente capitolato d'oneri rideterminati in forza del ribasso d'asta formulato dal Fornitore in sede di gara.

A tale scopo, alla fine di ogni mese il Fornitore dovrà presentare un riepilogo di tutte le attività svolte, su supporto informatico, suddiviso per comune e per tipologia.

il "Responsabile tecnico operativo del fornitore" e il "Responsabile contratto o referente di aca" provvederanno in contraddittorio alle verifiche amministrative, i cui risultati saranno formalizzati con apposito verbale.

Il Fornitore emetterà le fatture solo a seguito della sottoscrizione di tale verbale.

Il pagamento di quanto dovuto, previa ritenuta dello 0,5% a garanzia degli adempimenti dell'appaltatore in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori è, in ogni caso, subordinato alla presentazione:

a) del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dei propri dipendenti, nel periodo interessato alla prestazione del servizio ;

b) di copia di eventuale quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'impresa ad eventuali subappaltatori, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Le fatture, intestate a ACA S.p.a. dovranno indicare il CIG indicato in calce al presente Capitolato (comma 5, art. 3 Legge 136/2010) e dovranno essere inviate alla Direzione Amministrativa Via Maestri del Lavori d'Italia 81 – 65125 Pescara

I pagamenti delle fatture sono fissati a giorni 30 (trenta) dalla data di ricevimento della fattura fine mese, con bonifico bancario su conto corrente dedicato acceso dal Fornitore ai sensi del comma 7, art. 3 della Legge 136/2010. Il Fornitore dovrà inoltre comunicare le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il Fornitore è comunque obbligato ad assumere per il presente appalto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, ivi compreso l'obbligo di eseguire tramite banche o la Società Poste Italiane tutte le transazioni economiche inerenti il presente appalto mediante bonifico bancario o postale.

Art. 6 - DURATA DEL SERVIZIO

L'appalto ha la durata di **mesi** 6 mesi dalla data di stipula del contratto di appalto, eventualmente prorogabile fino ad ulteriori 3 mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni ad insindacabile giudizio della ACA.

Il Fornitore del servizio, in particolare, si obbliga ad eseguire alle condizioni economiche aggiornate in forza del ribasso d'asta offerto in sede di gara, le prestazioni di cui all'Elenco Prezzi del presente appalto e gli effetti del contratto si intenderanno conclusi qualora:

a) prima della sua scadenza temporale (6 mesi dalla data di stipula del contratto), l'importo complessivo delle prestazioni richieste dalla committente ed eseguite dal

Fornitore del servizio è pari all'importo dell'appalto;

b) alla data di scadenza temporale (6 mesi dalla data di stipula del contratto),

i corrispettivi pagati dall'ACA al Fornitore per le prestazioni rese sono inferiore all'importo contrattuale. In tale ipotesi, il Fornitore del servizio non può comunque avanzare pretese di qualsiasi sorta.

Dall'affidamento del servizio non discende in favore del Fornitore nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, restando in facoltà della ACA di rivolgere l'affidamento di servizi analoghi o complementari in favore di altri soggetti economici o di eseguire le prestazioni tramite il proprio personale senza che per questo, spetti al Fornitore alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno.

Art. 7 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere svolto sul territorio dei seguenti Comuni, indicati nella tabella allegata.

L' ACA si riserva la facoltà di estendere il servizio oggetto del presente Capitolato anche a nuove zone che dovessero essere acquisite durante il periodo di validità del presente Contratto.

TABELLA 1 – ELENCO COMUNI

COMUNI	
ABBATEGGIO	MONTEBELLO
ALANNO	MONTEFINO
ARSITA	MONTESILVANO
ATRI	MOSCUFO
BISENTI	NOCCIANO
BOLOGNANO	PENNE
BRITTOLI	PESCARA
BUCCHIANICO	PESCOSANSONESCO
CAPPELLE	PIANELLA
CARAMANICO	PICCIANO
CARPINETO	PIETRANICO
CASALINCONTRADA	POPOLI
CASTIGLIONE A C.	PRETORO
CASTIGLIONE M.R.	RAPINO
CASTILENTI	RIPA TEATINA
CATIGNANO	ROCCAMONTEPIANO
CEPAGATTI	ROCCAMORICE
CHIETI	ROSCIANO
CITTA' S. ANGELO	SALLE
CIVITAQUANA	SAN GIOVANNI TEATINO
CIVITELLA CASANOVA	SCAFA
COLLECORVINO	SERRAMONACESCA
CUGNOLI	SILVI
ELICE	SPOLTORE
FARA F.P.	TOCCO DA CASAURIA
FARINDOLA	TORRE DE PASSERI
FRANCAVILLA	TORREVECCHIA
LETTOMANOPPELLO	TURRIVALIGNANI
LORETO	VICOLI
MANOPPELLO	VILLA CELIERA
MIGLIANICO	

Art. 8 – NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

8a) domicilio, recapito del Fornitore e funzioni del Responsabile Tecnico.

L'Impresa, al momento dell'affidamento del servizio e per tutta la durata del contratto, dovrà stabilire un ufficio di sicuro recapito nel Comune di PESCARA provvisto di telefono, di fax, di connessione internet tipo ADSL o HDSL e recapito di posta elettronica, aperto almeno 5 giorni su 7. Tale sede dovrà essere pienamente operativa entro 20 giorni solari dal giorno da cui decorre l'aggiudicazione definitiva del contratto.

Gli estremi del recapito dell'Impresa ed il nominativo del Responsabile Tecnico Operativo dovranno essere comunicati dall'Impresa alla Committente in forma scritta entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione del Contratto. Il Responsabile Tecnico Operativo è deputato ad affrontare immediatamente tutte le problematiche relative all'organizzazione del personale addetto allo svolgimento delle attività del servizio appaltato, nonché a comunicare all'ACA le eventuali necessità di intervento sul servizio per migliorarlo. Egli è tenuto a comunicare alla Committente i propri recapiti telefonici, al fine di consentire alla Committente di contattarlo 7 giorni su 7 dalle ore 7,30 alle ore 20,00 per ogni evenienza o comunicazione di servizio.

Il Fornitore comunica immediatamente per iscritto il nominativo e i recapiti di colui il quale sostituirà, in caso di assenza o di impedimento, il Responsabile Tecnico Operativo.

Il sostituto deve possedere i requisiti tecnico-professionali del sostituito.

In particolare, il Responsabile Tecnico Operativo, ha il compito di:

- organizzare e dirigere l'impiego del personale dell'Impresa;
- garantire il rispetto delle norme contrattuali inerenti l'esecuzione del servizio appaltato.
- Assicurare, in proprio o a mezzo di persona delegata opportunamente qualificata, il regolare flusso delle informazioni elettroniche relative agli ODI garantendo il regolare e continuo funzionamento delle apparecchiature elettroniche dell'Impresa e il corretto utilizzo e manutenzione dei software di comunicazione.

La Committente potrà sempre richiedere la sostituzione del Responsabile Tecnico Operativo e/o del suo sostituto, qualora questi non si attenesse ai compiti sopra elencati o qualora fosse ritenuta persona non affidabile dalla stessa Committente e il Fornitore si obbliga a dare immediatamente seguito all'eventuale richiesta di sostituzione.

8b) interventi non previsti.

Qualora dovessero occorrere interventi non previsti nel presente Capitolato, l'Impresa avrà l'obbligo di eseguirli; il relativo compenso sarà concordato prima dell'esecuzione degli interventi stessi sulla base dei prezzi contenuti nell'Elenco Prezzi Unitari in vigore presso L'ACA per tutti gli affidamenti delle manutenzioni e/o dei servizi e forniture in corso.

8c) oneri ed obblighi diversi a carico del Fornitore.

Saranno a carico dell'Impresa gli oneri e gli obblighi, nonché le seguenti responsabilità:

- a) eseguire i servizi oggetto dell'appalto in nome proprio, con organizzazione dei mezzi e del personale necessario e con gestione a proprio rischio;
- b) la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti software e delle

- attrezzature elettroniche necessarie all'espletamento dei servizi indicati dalla Committente , nonché la formazione del proprio personale sull'utilizzo delle apparecchiature e delle procedure stesse;
- c) la riparazione immediata di eventuali guasti conseguenti il servizio in oggetto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- d) l'adozione, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla sicurezza in vigore necessarie a garantire il rispetto delle proprietà della Committente, nonché la vita e l'incolumità del suo personale comunque addetto al servizio e dei terzi; a tal fine sarà a carico dell'Impresa la predisposizione di tutte le norme di profilassi e di prevenzione sanitaria (es. vaccinazioni antitetaniche ed antitifiche) volte a tutelare il personale dell'Impresa. L'Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto delle normative in materia di sicurezza avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme del Presente Capitolato d'Appalto e della normativa vigente;
- e) l'impiego di personale di assoluta fiducia, di idonea capacità tecnica e di provata riservatezza in quantità adeguata al fine di garantire la perfetta esecuzione del servizio anche in considerazione di periodi di ferie e malattia o assenza a qualunque titolo del personale stesso; detto personale dovrà essere munito di un evidente cartellino di riconoscimento preventivamente autorizzato dal Referente Aziendale e di abbigliamento che lo renda riconoscibile all'utenza;
- f) l'elenco del personale impiegato per l'esecuzione del servizio sia di quello alle proprie dipendenze che di quello alle dipendenze di eventuali subappaltatori con l'indicazione degli estremi dei documenti di identificazione, dovrà essere comunicato al Referente Aziendale prima dell'inizio del servizio e comunque ad ogni sostituzione ed integrazione;
- g) l'osservanza documentata delle vigenti norme in materia di assicurazione del personale contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi, ecc..
- h) l'adozione, nell'esecuzione di tutti gli interventi, dei procedimenti e delle cautele previste dalle norme sulla protezione ambientale in vigore necessarie a garantire il rispetto dell'ambiente, delle comunità ed in generale di tutti i portatori di interesse; l'Impresa sarà responsabile di qualsiasi danno o molestia a cose e/o persone, ambiente naturale e costruito, che dovesse verificarsi durante ed in conseguenza al servizio da espletare e ad ogni attività collegata;
- j) l'osservanza dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci. Qualora, nel corso dell'esecuzione del Contratto, l'ACA accertasse l'inadempimento a tali obblighi da parte del Fornitore , di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici del servizio, si procederà alla risoluzione espressa del contratto;
- k) ad eseguire le transazioni finanziarie inerenti il presente appalto avvalendosi esclusivamente di banche o delle società Poste Italiane S.p.a. e garantendo quindi la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010. Prima della stipula del contratto il Fornitore ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, comunica alla ACA gli estremi dei conti correnti bancari e/o postali dedicati sui quali appoggiare i relativi movimenti finanziari inerenti il presente appalto, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
- l) a portare a conoscenza il proprio personale che l'ACA è assolutamente estranea al rapporto di lavoro intercorrente tra il personale e il Fornitore stesso e che non possono essere avanzate in qualsiasi sede pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti di ACA.

8d) condotta del servizio.

L'Impresa dovrà essere pienamente operativa secondo le modalità previste dal presente Capitolato entro e non oltre il 10°giorno di calendario successivo a quello della stipula del Contratto.

Ogni ritardo nell'avvio dell'attività comporterà l'applicazione della penale indicata nel successivo

art. 13) per ogni giorno solare di ritardo.

L'Impresa deve svolgere il servizio in conformità alle indicazioni che le saranno di volta in volta comunicate dal Committente, sulla scorta della previsione del successivo art. 9.

La Committente verificherà l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato d'Appalto e, qualora riscontrasse deficienze o inadempienze da parte dell'Impresa, si riserva il diritto di sospendere il pagamento delle fatture ed eventualmente di risolvere il contratto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti negli articoli precedenti, attivando nel contempo tutte le modalità ritenute opportune per il recupero dei dati non trasmessi.

8e) accettazione, qualità e impiego dei materiali e delle attrezzature necessari per l'esecuzione del servizio.

Le attrezzature, i macchinari, gli utensili, i materiali da impiegarsi nell'esecuzione del servizio, saranno a carico dell'Impresa che sarà altresì responsabile per qualsiasi danno che venisse arrecato a persone e cose dai propri dipendenti nello svolgimento del servizio. I materiali occorrenti per l'esecuzione del servizio dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Committente e approvvigionati dall'Impresa presso fornitori di fiducia anche della Committente. Resta inteso che la Committente si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di quei prodotti che si riscontrassero qualitativamente non soddisfacenti, nocivi o dannosi per l'ambiente alle persone e alle cose

Il servizio non potrà essere sospeso, neppure parzialmente, in caso di indisponibilità seppur momentanea, di automezzi e attrezzature o personale.

8f) personale impiegato nell'esecuzione del servizio.

L'Impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento del servizio.

Tutto il personale che esegua compiti di natura operativa eseguendo le operazioni richieste sui contatori o che possono causare uno o più impatti ambientali significativi dovrà avere acquisito la competenza necessaria mediante adeguata formazione.

La Committente si riserva di controllare le registrazioni relative a tali competenze.

L'Impresa dovrà comunicare al Referente Aziendale:

- a) il CCNL applicato al personale impiegato nel servizio,
- b) le sostituzioni del personale impiegato con almeno 1 (un) giorno lavorativo di preavviso.

Si precisa che il turn-over del Personale durante il periodo contrattuale non dovrà essere superiore al 30%.

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento del servizio, inclusi gli eventuali soci - lavoratori:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento dei servizi;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione dei servizi e alle misure di protezione e prevenzione da adottare;
- dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente agli aspetti tecnici ed ambientali che verranno comunicati dalla Committente;
- dovrà provvedere a sostituire tempestivamente il personale indesiderato a causa del comportamento tenuto nei confronti dell'utenza e/o del personale della Committente.

L'Impresa è tenuta a consegnare al Referente Aziendale la documentazione attestante l'avvenuto svolgimento dell'attività formativa nei confronti del proprio personale riportante l'elenco dei nominativi del

personale formato e copia della documentazione fornita al personale.

L'Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre all'abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, approvato dal Referente Aziendale della Committente, un cartellino identificativo con fotografia da indossare durante lo svolgimento del servizio.

La Committente sarà tenuta estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Impresa ed il personale impiegato nel servizio.

Lo sciopero è regolato dalla Legge n° 12/6/90 n. 146. In caso di proclamazione di sciopero del personale dipendente, l'Impresa si impegna a garantire la presenza di personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali, come definiti dalla Committente.

8g) controlli da parte di ACA.

Al Referente Aziendale, o suo incaricato, è demandato il compito di effettuare tutti i necessari controlli dei servizi svolti affinché gli stessi siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al contratto.

In particolare il Referente Aziendale, o suo incaricato, ha il compito di:

- impartire, tramite apposite "disposizioni di servizio" le necessarie istruzioni e prescrizioni tecniche all'Impresa;
- controllare, durante l'esecuzione del servizio, la piena rispondenza dell'operato dell'Impresa alle disposizioni previste dal presente Capitolato;
- vigilare sulla qualità ed efficacia del servizio svolto dall'impresa e accertarne la conformità alle buone regole d'arte;
- ordinare, se ricorrono le condizioni, la sospensione e la ripresa del servizio.

Il Referente Aziendale ed i tecnici da questi incaricati avranno diritto di accedere in qualsiasi momento nelle zone/aree di intervento in cui opera l'Impresa per effettuare i controlli ritenuti necessari.

Il Referente Aziendale ed i tecnici da questi incaricati avranno diritto di accedere in qualsiasi momento ai documenti che attestino la corretta gestione ambientale da parte dell'Impresa per effettuare i controlli ritenuti necessari.

Il Referente Aziendale potrà documentare per iscritto il controllo effettuato.

Tutte le incombenze relative alla gestione del servizio e delle squadre, alla sorveglianza sul rispetto delle norme sulla sicurezza e di quanto previsto dal Piano di Sicurezza presentato dall'Impresa sono di esclusiva competenza e responsabilità dell'Impresa.

Art.9 - NORME TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RINTRACCIO

9a) Descrizione e modalità di esecuzione delle prestazioni

Il servizio comprende tutte le attività necessarie al rintraccio dell'utenza risultata irreperibile alla consegna della fattura.

- Tentato recapito delle bollette inesitate
- Verifica dell'esattezza dell'indirizzo di recapito
- Verifica della presenza della cassetta postale e del nominativo in essa riportato.
- Consegna della bolletta all'intestatario o al reale utilizzatore del servizio.
- Bonifica dei dati relativi al recapito: indirizzo, civico, località ect...
- Sospensione della fornitura per le quali viene confermata la irreperibilità e compilazione dell'ordine di intervento fornito da ACA SpA (lettura, data, orario ect...)
- Riattivazione della fornitura sospesa secondo gli appuntamenti prefissati con l'utente finale, concordati nei termini del Regolamento d'utenza vigente (2 gg) con compilazione dell'ordine di intervento (firma dell'utente, lettura, data, ect...).
- Eventuale rimozione del contatore, su richiesta di ACA SpA, qualora risultassero azioni fraudolente

sullo stesso, con compilazione dell'ordine di intervento.

- Installazione nuovo contatore a seguito di voltura dell'utenza con compilazione dell'ordine di intervento.

9b) Recapito fatture.

Questa attività comprende la presa in carico delle fatture da lavorare ed il tentato recapito della fattura non consegnata per irreperibilità dell'utente e si compone delle seguenti fasi:

1. Fase di istruttoria:

- Il fornitore dovrà provvedere al ritiro, presso ACA SpA, dei plichi contenenti le bollette non recapitate che si intendono affidare per il servizio del rintraccio.
- Il fornitore dovrà provvedere all'apertura delle buste e alla redazione di un file excell nel quale inserire i dati relativi alle utenze affidate, i campi saranno successivamente concordati con la committente.

2. Fase di recapito

- Il fornitore dovrà procedere ad un primo tentativo di consegna della bolletta, all'indirizzo presente sulla stessa. Alla bolletta sarà allegato un documento di autocertificazione che andrà compilato a cura dell'utente e nel quale andrà certificato l'avvenuto ritiro della bolletta e qualora l'utilizzatore del servizio idrico fosse persona diversa dall'intestatario della fornitura, troverà le indicazioni per effettuare la voltura dell'utenza.
- In caso di irreperibilità confermata e di impossibilità a recapitare la bolletta, il fornitore dovrà lasciare un preavviso di distacco presso la cassetta postale dell'utenza, qualora inaccessibile verrà concordata una diversa procedura con la committente.
- L'attività di rilascio dell'avviso dovrà essere documentato con foto del modulo, della cassetta postale e del civico dell'abitazione.

3. Fase di consegna del lavoro effettuato ed analisi

- Il fornitore trasmetterà settimanalmente, i risultati del tentato recapito, distinguendo le consegne con conferma dei dati registrati sulla bolletta dalle consegne a persona diversa dall'intestatario del servizio. Andrà inoltre comunicata ogni ulteriore variazione accertata, ad esempio variazione di indirizzo o numero civico.
- Il fornitore dovrà comunicare, con distinta relazione, le buste non recapitate e per le quali è stato rilasciato il preavviso di distacco.

9c) Sospensione della fornitura

Il servizio comprende tutte le attività di esecuzione degli ordini di limitazione o interruzione delle forniture per le utenze che sono risultate irreperibili dopo il tentativo di recapito (9b).

ACA SpA settimanalmente produrrà gli ordini di intervento per la limitazione o chiusura del contatore per le utenze con confermata irreperibilità e per le quali il fornitore ha provveduto al rilascio del preavviso di limitazione.

Il fornitore durante l'attività di sospensione dovrà:

- verificare la matricola del contatore ;
- chiudere il rubinetto di arresto;
- effettuare la limitazione con lente / diaframma fornita dalla committente;
- effettuare la foto digitale che attesti l'avvenuta limitazione del contatore e la lettura;
- effettuare la foto digitale che attesti la riapertura del contatore e la lettura;
- effettuare la rilevazione della lettura del contatore;
- rilevare le eventuali anomalie riscontrate (es. mancanza valvola di monte e/o di valle, mancanza rubinetto di arresto, discordanza con i dati forniti dall'ACA necessari alla corretta individuazione della fornitura da sospendere, etc.).
- Il fornitore eseguirà le limitazioni della fornitura esclusivamente nei giorni dal lunedì al giovedì e comunque escludendo i giorni festivi e pre festivi, con compilazione dell'ordine di intervento.
- La sospensione della fornitura potrà essere effettuata anche in assenza dell'utente, qualora il contatore si a accessibile.
- Il fornitore al momento dell'esecuzione della sospensione dovrà procedere ad un ulteriore tentativo di recapito e una volta eseguito l'ordine di intervento dovrà lasciare un avviso presso la cassetta e/o il contatore dell'utenza. Il testo dell'avviso e le modalità di esecuzione dell'intervento, verranno concordate con la committente.
- Resta inteso che, in ogni momento ACA SpA può revocare gli ordini di sospensione già assegnati e non ancora eseguiti, senza che per questo nulla sia dovuto al fornitore.
- Qualora l'utente non consenta l'accesso all'operatore, questi provvederà, attraverso il palmare in dotazione, a segnalare il rifiuto ad ACA SpA affinché si possa ottenere il provvedimento giudiziale per eseguire l'intervento.
- Ogni giorno il fornitore dovrà inoltrare gli ordini eseguiti e eventuali ulteriori comunicazioni in merito all'avvenuto recapito della bolletta o impossibilità sopravvenute per la limitazione del contatore.

9d) Rimozione del contatore

Nel caso in cui la irreperibilità dell'utente dovesse persistere oltre 20 gg dall'avvenuta limitazione del contatore e/o venisse accertata una riapertura abusiva del contatore limitato, ACA SpA provvederà ad emettere un ordine di rimozione del contatore.

Tale attività consiste nella rimozione fisica del contatore che comprende le seguenti fasi:

- chiusura delle valvole di monte e di valle del contatore;
- smontaggio del contatore;
- apposizione del tappo a vite sulle valvola di arresto/intercettazione a monte e a valle del contatore e apposizione di sigillo sul tappo apposto nella valvola di monte;

Nel caso in cui l'utenza sia sprovvista della valvola di valle, oppure, ove presente, la stessa non fosse perfettamente funzionante, occorrerà adottare tutte le necessarie precauzioni ed accorgimenti tecnici al fine di evitare possibili allagamenti dovuti allo svuotamento dell'impianto interno. Prima di procedere alla rimozione del contatore della fornitura dovrà essere verificata la integrità dei sigilli. Qualora risultassero manomessi si dovrà riportare il fatto nelle note dell'ODI. I materiali di consumo sopra indicati necessari alla rimozione del contatore saranno forniti dal Fornitore.

Il Fornitore, all'atto della rimozione della fornitura, commissionata da ACA, dovrà :

- verificare la matricola del contatore;
- verificare la manomissione dei sigilli inserendo apposita nota sul verbale;
- effettuare la foto rilevazione digitale al misuratore che attesti la manomissione dei sigilli;
- chiudere i rubinetti di arresto;
- rimuovere il contatore ed apporre gli appositi tappi a vite sulla valvola di arresto a monte e a valle del contatore;
- effettuare la foto digitale che attesti la rimozione del contatore;
- effettuare la rilevazione della lettura del contatore;
- effettuare la foto rilevazione digitale della lettura del contatore;
- rilevare le eventuali anomalie riscontrate (es. mancanza valvola di monte e/o di valle, mancanza rubinetto di arresto, discordanza con i dati forniti dal Committente necessari alla
- corretta individuazione della fornitura da sospendere, etc.);

Gli interventi di rimozione dei contatori non potranno essere effettuati nei giorni pre-festivi o festivi. Le modalità di esecuzione degli ODI per le attività sopra descritte potranno subire degli adeguamenti, che l'ACA si riserva di comunicare nel corso dell'appalto, ed a cui il Fornitore dovrà attenersi scrupolosamente.

Al Fornitore sarà richiesto il servizio di smontaggio del contatore e imballaggio dello stesso in una opportuna busta sigillata fornita da ACA. I contatori smontati ed imballati dovranno essere consegnati presso i magazzini di ACA SpA. Il Fornitore dovrà inoltre provvedere al rilascio presso il punto fornitura e/o cassetta postale - secondo le indicazioni dell'ACA - di cartoline per avviso di avvenuta rimozione del contatore.

9 e) Consegna preavvisi di distacco.

Questa attività è propedeutica all'avvio di quanto riportato nei punti 9c e 9d e consiste nella consegna, direttamente all'utente o mediante deposito nella cassetta postale, dell'avviso di limitazione del servizio o rimozione del contatore entro 7gg.

- Nello specifico il fornitore dovrà:
- Consegna del modulo di preavviso di distacco direttamente nelle mani dell'utilizzatore del servizio;
- Rilascio del modulo di preavviso di distacco nella cassetta postale (in caso di mancanza della cassetta, il documento andrà inserito sotto il portone d'ingresso dell'abitazione) producendo documentazione fotografica che certifichi l'avvenuta consegna.
- Ogni preavviso consegnato riporterà i seguenti dati:
- Giorno di consegna;
- Giorno di scadenza;
- Procedura per la regolarizzazione della posizione amministrativa;
- Codice cliente;
- Relata di notifica;

9 f) Misuratori non limitati per diniego da parte dell'utente.

Qualora l'utente non consenta l'accesso all'operatore, per eseguire il distacco, questi provvederà attraverso il palmare in dotazione a segnalare il rifiuto all'ACA affinché si possa ottenere il provvedimento giudiziale per eseguire l'intervento rifiutato dall'utente.

9 g) Installazione di misuratori a seguito di riattivazione utenza rimossa

Nel caso in cui l'utente, a cui è stata effettuata la limitazione del contatore, provveda ad aggiornare la propria anagrafica, ACA Spa emetterà un ordine di riattivazione della fornitura.

Tale attività consiste nel ripristino della somministrazione idrica con la rimozione della lente/diaframma

ed all'apposizione del sigillo.

Prima della riattivazione dovrà:

- Verificare la matricola del contatore se corrispondente a quella registrata sull'ordine di riapertura;
- Verificare l'integrità dei sigilli, comunicando eventuali anomalie;
- verificare l'eventuale presenza di allacci diretti;
- effettuare la Foto rilevazione digitale che attesti eventuali abusi;
- rimuovere la lente/diaframma utilizzata per la limitazione;
- effettuare una foto che attesti l'avvenuto ripristino del servizio e la lettura del contatore;
- inserire le eventuali anomalie riscontrate.

La riattivazione del servizio dovrà avvenire in presenza dell'utente nel giorno ed ora concordati con ACA SPA.

Il mancato rispetto degli appuntamenti concordati con l'utente per la riapertura del contatore, comporta, per il fornitore, il pagamento delle penali previste oltre ad eventuali rivalse di ordine civile e penale da parte dell'utente.

La riapertura dovrà comunque essere eseguita entro le 24 ore successive alla ricezione del ordine di intervento, garantendo l'operatività anche nelle giornate prefestive e di sabato.

Le riattivazioni ritenute urgenti da ACA SpA saranno commissionate quotidianamente ed in tal caso la riapertura andrà eseguita entro le 2 ore successive dal ricevimento dell'ordine.

9h) Installazione dei misuratori a seguito di riattivazione dell'utenza morosa

Nel caso in cui l'utente, a cui è stata effettuata la rimozione del contatore, provveda ad aggiornare la propria anagrafica, ACA SpA emette un ordine di riattivazione della fornitura con installo di un nuovo contatore che sarà fornito dalla stessa committente.

Il fornitore all'atto della riattivazione dovrà:

- verificare la presenza di manomissione della linea idrica provvedendo ai rilievi fotografici se necessari;
- installare il nuovo contatore apponendo i relativi sigilli;
- completare l'ordine di intervento con le caratteristiche del contatore installato (matricola, diametro, marca e modello del contatore utilizzato)
- effettuare la foto del contatore installato assicurando la visibilità della matricola e della lettura al momento dell'installazione.
- Inserire eventuali anomalie riscontrate.

Gli ordini di installazione devono essere compilati dal fornitore ed inoltrato quotidianamente ad ACA SpA.

9i) Sopralluoghi – cessazioni amministrative con cambio sigilli

L'ACA periodicamente potrà comunicare elenco di utenze (già sospese o distaccate per morosità) per le quali richiedere un sopralluogo al fine di accertare lo stato di effettivo distacco dell'utenza. Gli addetti al servizio del Fornitore dovranno pertanto annotare se l'utenza per la quale è stato richiesto il sopralluogo presenta la rottura dei blocchi di chiusura e/o l'infrazione dei sigilli ovvero è riaperta, oppure se versa ancora in uno stato di disattivazione.

Tali verifiche consistono, in particolare, nell'accertamento del permanere (o meno) della situazione di interruzione della fornitura, ovvero che non si sia provveduto a ricollegare abusivamente l'utenza. Il Fornitore, all'atto della richiesta di verifica, commissionata dall'ACA, dovrà:

- verificare l'eventuale presenza di allacci diretti;
- effettuare la foto rilevazione digitale che attesti l'eventuale presenza/assenza dell'allaccio diretto;
- trasmettere mezzo palmare le risultanze dell'esito del sopralluogo;

- rilevare le eventuali anomalie riscontrate.

In particolare, per ogni codice servizio che identifica l'utenza, dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- 1) data del controllo;
- 2) lettura del contatore.

9I) Consegna degli Ordini d'Intervento - avvio servizio.

La gestione amministrativa dell'ODI avverrà attraverso l'utilizzo dei palmari in dotazione dell'ACA che verranno dati in comodato d'uso al FORNITORE, il quale rimarrà responsabile del corretto uso e gestione dello stesso, ricordando che le funzioni consentite dal personale fruitore del palmare sono quelle esclusivamente legate alla attività del servizio, vietandone qualsiasi uso personale ed improprio. In caso di smarrimento, furto o danneggiamento verrà addebitato l'intero costo del palmare oltre ad un'indennità risarcitoria del danno cagionato pari ad € 500,00 per palmare. Il personale del FORNITORE addetto al servizio verrà opportunamente formato ed istruito del corretto uso del palmare per quanto concerne sia la Gestione degli ODI sia la custodia e responsabilità sull'utilizzo dell'apparecchio.

Il fornitore potrà utilizzare strumentazione e software già in loro possesso purché compatibili con i sistemi utilizzati dalla committente, in tal caso ACA SpA fornirà i tracciati record da utilizzare per la comunicazione dei dati.

La Committente, può consegnare i servizi nel loro complesso, contemporaneamente e il fornitore si obbliga ad eseguire il numero degli interventi minimi stabiliti in 500 tentativi di recapito giornalieri e la lavorazione di 50 ordini di lavoro (limitazione, rimozione, riattivazione) giornalieri.

Gli ordini di intervento eseguiti verranno trasmessi mediante invio simultaneo all'ACA per permettere alla Committente il riscontro in tempo reale sul software gestionale.

I servizi sono appaltati in base alle prescrizioni del presente Capitolato e con l'applicazione dei prezzi di elenco, che, al netto del ribasso contrattuale, si intendono comprensivi di tutti gli oneri ed altre spese e a carico dell'Impresa per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei servizi a lui affidati, come specificato nel presente Capitolato.

Art. 10 - MODIFICA PRESCRIZIONI TECNICHE

Le prescrizioni tecniche di cui all'art. 9) potranno essere modificate in funzione di eventuali variazioni dovute a decisioni esterne, assunte da parte di enti deputati alla disciplina della materia in oggetto per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamenti, sia per l'utilizzazione di nuove tecnologie che comportino recuperi di efficienza nell'esecuzione del servizio; il Fornitore si obbliga ad adeguare immediatamente le prestazioni fornite alle modifiche imposte all'aca da Leggi o Regolamenti senza recare alcun pregiudizio al servizio per un periodo minimo di mesi 6 (sei) dalla data di variazione, senza richiedere all'ACA alcun compenso a titolo di risarcimento sia per il mancato guadagno che per eventuali maggiori oneri sostenuti.

Art. 11- MATERIALI FORNITI DA ACA e RELATIVA POSA IN OPERA

Il Committente potrà fornire i seguenti materiali:

- saracinesche in bronzo;
- valvole e rubinetti a sfera;
- valvole antifrodo;

- lenti e/o diaframmi;
- dispositivi di bloccaggio delle saracinesche o valvole a sfera;
- sigilli, in plastica o metallo, per contatori idrici;
- contatori ;

Eventuali altri materiali necessari per l'esecuzione dei servizi richiesti e non facenti parte del suddetto elenco dovranno essere forniti dall'Impresa.

a) Forniture del Committente

I materiali forniti dal Committente saranno prelevati a cura dell'Impresa dai magazzini del Committente. I materiali stessi dovranno essere posti in opera così come sono stati ricevuti, vale a dire senza alcuna manomissione o trasformazione.

Il carico, trasporto, scarico ed in genere tutte le manovre sui materiali dovranno essere eseguite con la massima cura, in modo da evitare rotture o danni di altro genere.

Per i ritardi nelle consegne, quali che ne siano state le cause e la durata, l'Impresa non potrà chiedere indennizzi o risarcimenti, ma potrà ottenere una proroga dei termini di ultimazione dei lavori.

Al momento della consegna l'Impresa dovrà accertare, nel proprio interesse e con i mezzi che riterrà più opportuni, l'integrità dei materiali ricevuti, segnalando immediatamente al Committente eventuali irregolarità e difetti, prima di effettuare il carico e successivo trasporto.

In mancanza di tali segnalazioni, tutti i materiali, che in un secondo tempo risultassero difettosi, dovranno essere sostituiti a cura e spese dell'Impresa.

Tutte le eventuali perdite dovute a deterioramenti, sciupii, furti, od a qualsiasi altra ragione saranno addebitate all'Impresa ai prezzi dell'ultimo acquisto del Committente. all'epoca dei riscontri, aumentati del 20% con esclusione di pinze da bollo eventualmente consegnate all'Impresa per la cui mancata riconsegna verrà addebitata la penale specificatamente prevista dal presente Capitolato.

Il compenso previsto nella tariffa comprende la remunerazione di tutte le attività che l'Impresa dovrà svolgere per la movimentazione dei materiali forniti dal Committente, per gli oneri che gli deriveranno dall'esecuzione delle verifiche degli stessi materiali, da furti, sfridi, perdite, eventuale deposito nei propri magazzini, trasporto del materiale presso i siti di intervento, il carico, trasporto e scarico, la sistemazione a piè d'opera, la preparazione all'uso, nonché il riversamento ai suddetti magazzini degli eventuali residuati.

Per le pose in opera delle forniture, la tariffa compensa interamente tutte le prestazioni e le spese per il carico nei magazzini o nei depositi, il trasporto presso i siti di intervento, lo scarico, l'eventuale accantonamento temporaneo, lo spostamento e la sistemazione a piè d'opera, nonché il riversamento ai suddetti magazzini degli eventuali residuati.

Art. 12 - ELENCO PREZZI UNITARI

Al Fornitore saranno corrisposti, per i servizi regolarmente svolti ed accettati dal' ACA, i compensi specificati nella Tabella che segue.

I compensi si intendono accettati a proprio rischio dal Fornitore che, in base a proprie valutazioni, esami ed accertamenti, li ha giudicati singolarmente e nel loro complesso convenienti e remunerativi, oltre che per proprio utile anche per ogni altra spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria, inerente l'appalto.

Le indicazioni e le prescrizioni del Capitolato non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi del Fornitore ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la compiutezza delle attività; i prezzi contrattuali, infatti, devono ritenersi comprensivi di tutto quanto occorre per svolgere il servizio a perfetta regola d'arte ed anche degli oneri non dettagliati, ma necessari alla esecuzione dell'attività, sia per quanto riguarda approvvigionamenti, trasporti, immagazzinamenti ed altro.

I prezzi derivanti dall'offerta in sede di gara sono da intendersi impegnativi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi eventualità e circostanza imprevedibile, con conseguente rinuncia a qualsiasi revisione degli stessi durante l'intero periodo contrattuale.

TABELLA 2 – ELENCO PREZZI UNITARI A BASE D'ASTA

Progr.	Descrizione prestazione	Unità di misura	Prezzo unitario in €
1	Sospensione della fornitura di acqua mediante chiusura relativa valvola antifrode ove presente ovvero installazione lente/diaframma - Modalità indicate all'art . 9b)	Cad.	20,00
2	Riattivazione fornitura sospesa - Modalità indicate all'art . 9c)	Cad.	20,00
3	Rimozione del contatore - Modalità indicate all'art. 9d)	Cad.	20,00
4	Installazione di misuratori a seguito di utenze rimosse- Modalità indicate all'art .9e)	Cad.	20,00
5	Sopralluoghi- cessazioni amministrative con cambio sigilli- Modalità indicate all'art. 9f)	Cad.	10,00
6	Consegna avvisi alle utenze Modalità indicate all'art .9f)	Cad.	3,00
7	Consegna fattura	Cad.	10,00

Art. 13 – PENALI

Il Fornitore che non si attenga agli obblighi di cui al presente Capitolato in quanto non effettuati in parte o totalmente le prestazioni stabilite, può essere assoggettato, previa contestazione per iscritto degli addebiti ed esame delle controdeduzioni, alle seguenti penali:

- **“ritardo nell’avvio del servizio “** rispetto ai tempi stabiliti nel presente Capitolato, applicazione di penale pari ad Euro **1.000,00 (mille/00)** per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;

Distacco / Riattivazione e Servizi Accessori per Morosità dei contatori acqua

- **perdita, danneggiamento o furto di apparecchiature e/o materiali del committente:** penale

pari al prezzo di acquisto del committente, valutato alla data di riscontro dell'evento in parola e maggiorato del 20%;

- **ritardata riconsegna dei materiali forniti dal committente e non utilizzati:** per ogni giorno di ritardo rispetto al termine concesso dal committente sarà applicata all'Impresa una penale giornaliera di 50,00 (cinquanta/00);
- **smarrimento o mancata riconsegna pinza da bollo:** in caso di smarrimento o mancata riconsegna della pinza da bollo sarà applicata all'Impresa una penale di € 200,00 (duecento/00);
- **mancato raggiungimento della produttività media giornaliera richiesta, come indicato nell'art. 9a) del presente Capitolato:** sarà applicata una penale pari a € 20,00(venti/00) per ogni mancata prestazione;
- **mancata esecuzione di interventi di riattivazione nei termini ordinati dal committente o per errata esecuzione di interventi di sospensione fornitura o rimozione contatori non ordinati:** € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni intervento;
- **per ogni intervento su gruppo di misura non eseguito a perfetta regola d'arte:** l'Impresa sarà tenuto ad apportare le modifiche necessarie a regolarizzare l'installazione e a corrispondere una penale di importo pari a € 65,00 (sessantacinque/00)
- **mancata comunicazione della lettura del contatore secondo quanto previsto dal presente capitolato:** penale pari a euro 10,00 (dieci) per ogni mancata comunicazione;
- **omessa esibizione del tesserino identificativo :** penale di euro 150,00 (centocinquanta/00);

A seguito di eventuali disposizioni emanate dagli Organismi e istituzioni preposti a tutela della qualità del servizio verso i clienti, l'ACA modificherà le penali di cui sopra aggiungendovi l'importo determinato, a qualsiasi titolo, dagli stessi organismi. Gli importi relativi alle penali saranno trattenuti in sede di liquidazione della fattura riferita alle prestazioni effettuate nel periodo di competenza.

In caso di ulteriore inosservanza sarà facoltà dell'ACA far eseguire gli interventi ad altro soggetto economico addebitando al Fornitore inadempiente i costi sostenuti maggiorati del 50%. Qualora il Fornitore incorra in tre penali nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato d'Oneri, l'ACA può procedere alla risoluzione anticipata del contratto, riservandosi di incamerare la cauzione e di agire per gli ulteriori danni derivanti dall'interruzione del servizio.

Art. 14 - INFRASTRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE DALL'ACA

I Magazzini ACA per l'eventuale prelievo di materiale, sono siti presso il potabilizzatore località San Martino in Comune di Chieti.

ACA mette a disposizione il proprio Settore Informatico per la predisposizione a cura del Fornitore dei necessari collegamenti telematici .

ART. 15 – AVVALIMENTO

Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all'art. 83, comma 1 lett. b) (capacità economica e finanziaria) e c) (capacità tecniche professionali) del D.Lgs. 50/2016, con esclusione, in ogni caso, dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/201, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche-partecipanti al raggruppamento.

Ai fini di cui sopra, l'operatore economico allega alla domanda di partecipazione:

- A) una dichiarazione dell'operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria, secondo il facsimile di cui all'allegato 4);

- B) una dichiarazione, secondo il fac-simile di cui all'allegato 5), con la quale l'impresa ausiliaria attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- C) una dichiarazione dell'impresa ausiliaria, da quest'ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, sempre secondo, preferibilmente, il fac-simile di cui all'allegato 5);
- D) originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto^[1].

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 16 - SUBAPPALTO

L'eventuale subappalto non può comunque superare il 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.

Inoltre:

- a) l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria.

Oltre quanto sopra, il concorrente, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice, deve:

- a) indicare, all'atto dell'offerta, i servizi e le forniture o parti di servizi o forniture che intende subappaltare;
- b) dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

^[1] Sulla forma del contratto di avvalimento, vd art. 88 DPR 207/2010. Inoltre, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l'esclusione dalla gara.

Si precisa inoltre che il concorrente deve indicare la terna dei subappaltatori di cui all'art. 105 comma 6.

La verifica delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 per il subappaltatore avviene secondo le modalità e le tempistiche indicate al successivo articolo 11^[2].

In caso in cui la verifica dimostri la sussistenza delle condizioni di esclusione, l'affidatario deve provvedere a sostituire il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016.

Si applica, in linea generale, laddove compatibile con il presente appalto, l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 17 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell'art. 103, comma 1 D.Lgs. 50/2016. ^[3]

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle

leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente decreto legislativo sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 18 – DANNI A PERSONE O COSE

Il Fornitore è responsabile nei confronti dell'ACA dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. E altresì, responsabile nei confronti dell'ACA e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori. È fatto obbligo al Fornitore di mantenere l'ACA sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. A tal fine il Fornitore dovrà stipulare la polizza di cui al successivo art. 30.

Art. 19 – RECESSO

L'ACA si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e a tutela della propria autonomia amministrativa, di recedere in ogni momento dal presente contratto, spettando in tale caso all'appaltatore le voci di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) quando l'ACA e il fornitore del servizio per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'appaltatore, ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- b) per cessione del contratto da parte del fornitore del servizio; l'ACA incamera la cauzione definitiva; per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, l'ACA incamera la cauzione definitiva, salva l'applicazione delle previste penali e l'ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo; qualora l'importo

complessivo delle penali irrogate sia superiore al 20 per cento dell'importo contrattuale, l'ACA incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo; negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio da parte del fornitore del servizio ; l'ACA incamera la cauzione definitiva .
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul luogo del servizio e le assicurazioni obbligatorie del personale da parte del fornitore del servizio; l'ACA incamera la cauzione definitiva .
- e) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; l'ACA incamera la cauzione definitiva .
- f) perdita, da parte del Fornitore del servizio, dei requisiti per l'esecuzione di appalti pubblici, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
- g) capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; l'ACA incamera la cauzione definitiva .
- h) esecuzione delle transazioni finanziarie inerenti il presente appalto eseguite dal Fornitore senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.a. non garantendo quindi la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010); la ACA incamera la cauzione definitiva.
- i) in caso si siano verificate almeno tre contestazioni formali con conseguente addebito di penalità da parte dell'ACA

In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa del Fornitore del servizio, l'ACA ha la facoltà di affidare a terzi il servizio, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016. Al Fornitore del servizio inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'ACA rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di recesso unilaterale del Fornitore, il medesimo sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento, e l'ACA è titolata ad incamerare, la cauzione definitiva fino alla concorrenza del danno accertato. Si precisa che in tutti i casi sopra precisati la cauzione definitiva sarà incamerata per intero salvi gli eventuali conguagli.

Art. 20 - SISTEMA DI GESTIONE DI QUALITA'

L'ACA essendo dotata di un Sistema di gestione integrato ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001 e 14001, effettuerà al momento dell'esecuzione delle presenti prestazioni di servizio da parte del Fornitore del servizio le seguenti verifiche:

- verifiche di conformità e funzionali secondo le procedure dell'ACA.
- accertamenti sulla idoneità del servizio prestato, verifica delle prestazioni richieste dall'ACA e di quelle effettivamente eseguite dal Fornitore, controllo delle documentazioni e certificazioni relative al servizio.

Il Fornitore si impegna ad applicare le procedure comunicate da ACA e ad estenderle al proprio personale relativamente alle attività oggetto del presente contratto di servizio, in quanto tali procedure sono certificate ISO UNI 9001:2000.

Le verifiche con esito negativo di cui al primo comma, possono determinare Non Conformità (NC) a carico del Fornitore, che l'ACA tratterà secondo il proprio sistema di Gestione. Si precisa inoltre che, al pari di qualsiasi altra clausola contrattuale, l'inadempimento del fornitore del servizio rispetto agli obblighi del presente articolo, possono diventare causa di risoluzione contrattuale per inadempimento o comportare l'applicazione delle penali ove previste.

ART. 21 - SICUREZZA

Il Fornitore è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni. L'Impresa che risulterà aggiudicataria del servizio disciplinato dal presente Capitolato è obbligata a rispettare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza, in particolare:

ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 il fornitore del servizio deve integrare, con i suoi rischi specifici, il DUVRI allegato al presente Capitolato e compilato solo per la parte dei rischi specifici relativi all'ACA, fornendo anche i nominativi del datore di Lavoro, dell'RSPP, dei Rappresentanti dei Lavoratori, del Medico Competente, del Responsabile delle Emergenze e del Referente per l'oggetto del contratto.

Il DUVRI farà parte integrante e sostanziale del Contratto

Il Fornitore aggiudicatario dovrà dare evidenza della formazione obbligatoria prevista dall'art. 37 del D. Lgs 81/08 (formazione dei RLS e dei Lavoratori, dei Preposti, dei Dirigenti, delle squadre di emergenza adibite alla lotta antincendio e primo soccorso) e dei relativi Aggiornamenti.

Ai sensi del D.Lgs. 81/08, co. 8 dell'art. 26, lett. u del co. 1 dell'art. 18 come modificato dall'art. 5 della L. 136 del 13 agosto 2010, il personale del Fornitore impiegato nelle servizio oggetto del presente Capitolato, deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro, nonché la data di assunzione ed in caso di sub-appalto anche la relativa autorizzazione.

Nel caso in cui le attività oggetto del presente Capitolato siano concesse in subappalto, il sub-appaltatore sarà tenuto a rispettare gli stessi obblighi del Fornitore, previsti dal presente articolo.

Il Fornitore dovrà rendere disponibili su richiesta del Referente Aziendale ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni di sicurezza.

Il Fornitore è tenuto ad attenersi ad indicazioni fornite dalla Committente per la soluzione di ogni eventuale reclamo presentato da parte del portatori di interessi.

In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all'Impresa capogruppo o al Consorzio.

ART. 21.1 - AUDIT sulla sicurezza

La Committente si riserva il diritto di effettuare AUDIT, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, attraverso proprio personale appositamente formato, sia relativamente agli aspetti operativi che amministrativi o di conformità normativa, di tutto quanto possa riguardare l'oggetto del presente Capitolato.

Art. 22 - TRATTAMENTO DATI

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara saranno oggetto di trattamento, informatico o manuale da parte dell'ACA, nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. 196/2003. Competono al Fornitore del servizio i diritti di cui a all'art. 7 D.Lgs. 196/2003. I soggetti e/o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e/o che possono venire a conoscenza dei dati sono: il personale dell'ACA coinvolto nel procedimento per ragioni di servizio, Enti ed in generale ogni soggetto, pubblico o privato, aventi titolo ai sensi della L. 241/90 e delle altre norme disciplinanti la presente procedura d'appalto.

Titolare del trattamento dei dati è ACA Spa ;

Il Fornitore del servizio si impegna, sotto la sua responsabilità, a mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i dati, le misure e le informazioni inerenti l'attività oggetto del presente appalto.

In particolare i dati acquisiti nell'ambito della gestione del servizio saranno trattati con la massima riservatezza e rimangono di proprietà dell'ACA. Il Fornitore si impegna a sottoscrivere, in sede contrattuale, un accordo sulle modalità ed i tempi di riconsegna dei dati stessi.

Il Fornitore del servizio non si assume in nessun caso nessuna responsabilità in merito sia all'utilizzo dei dati da parte dell'ACA sia del relativo significato che questi rappresentano nel relativo processo industriale a cui si riferiscono, che rimane di esclusiva competenza e responsabilità della ACA stessa.

Art. 23 - REVISIONE PREZZI

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali, pertanto il ribasso e i prezzi applicati resteranno fissi e invariati per tutta la durata del servizio.

Art. 24 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il presente contratto d'appalto a pena di nullità, fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di Impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del C.C., a condizione che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

Art. 25 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato d'Oneri le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di acquisizione di forniture, servizi, e lavori in quanto applicabili.

Art. 26 - CONTRATTO

Il Fornitore del servizio è tenuto, previe le verifiche di legge, a stipulare apposito contratto. Il contratto a scrittura privata, che sarà stipulato tra l'ACA e Il Fornitore del servizio sarà soggetto, ai sensi D.P.R. n. 131/1986 a registrazione in caso d'uso a carico del Fornitore stesso.

Art. 27 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra l'ACA e il Fornitore del servizio in ordine alla validità, esecuzione, interpretazione del presente appalto di servizio, è competente il Foro di Pescara

Art. 28 - RISERVE

La ACA, a tutela della propria autonomia amministrativa, si riserva inoltre la facoltà insindacabile di non dare luogo all'apertura e valutazione delle offerte senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. Le Ditte concorrenti non potranno nulla pretendere, qualora l'ACA, a suo insindacabile giudizio, non proceda all'affidamento del presente appalto sulla base della presente gara e quindi non proceda ad alcun affidamento.

Art. 29 - ASSICURAZIONE

E' obbligo del Fornitore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore a **€ 3.000.000,00. (euro tremilioni/00)** e con validità non inferiore alla durata del servizio. Tale polizza dovrà essere trasmessa ad aggiudicazione definitiva dell'appalto avvenuta. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'ACA. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ART. 30 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque,

a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ACA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ACA .

ART. 31 - MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI.

La contabilità avrà per oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa, ed è informata in modo da consentire alla ACA il controllo costante della spesa e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Tutte le prestazioni di servizio, sempre che regolarmente eseguite, saranno contabilizzati a **misura** applicando i prezzi unitari formulati dal Fornitore nell'offerta presentata in sede di gara.

Le indicazioni e le prescrizioni del Capitolato non possono essere interpretate in modo che sia da intendere escluso dagli obblighi del Fornitore ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la completezza del servizio: i prezzi contrattuali, infatti, devono ritenersi comprensivi di tutto quanto occorre per consegnare l'intervento compiuto a perfetta regola d'arte ed anche degli oneri non dettagliati, ma necessari alla esecuzione delle prestazioni, sia per quanto riguarda approvvigionamenti (ove compresi), trasporti, immagazzinamenti ed altro, sia per quanto si riferisce ad opere provvisorie ed all'approntamento delle attrezzature dei cantieri e mezzi d'opera.

I prezzi saranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutta la durata del servizio. Le quantità degli interventi verranno quantificate in contraddittorio tra le parti, oppure dietro ordine dell'ACA, salvo il diritto all'esecuzione di controlli diretti, totalmente a carico del Fornitore.

L'ACA si riserva la facoltà di poter formulare ed applicare nuovi prezzi per tutte quelle prestazioni che presentano una periodica ricorrenza negli interventi, e che risultano non presenti nell'Elenco Prezzi del presente servizio. Condizione necessaria per la loro applicabilità sarà la stesura di un Verbale di con il quale viene concordato il Nuovo Prezzo controfirmato dal Fornitore.

Art. 32 - ALTRE INFORMAZIONI

Chiarimenti e integrazioni.

Eventuali chiarimenti di tipo tecnico o approfondimenti o sopralluoghi per accertare la consistenza delle infrastrutture dell'ACA possono essere richiesti al Direttore dell'esecuzione Dott. Giancarlo Gennari, tel. 085.4178242.

Eventuali chiarimenti di tipo amministrativo inerenti le procedure di gara possono essere richieste al Dott. Benino Di Monte, supporto al Rup durante l'intera fase di affidamento dell'appalto, tel 085.4178206, e mail ufficiogare1@aca.pescara.it

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato d Oneri le parti anno riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di acquisizione di servizi in quanto applicabili.

***Il Responsabile Unico
del Procedimento***

Ing. Bartolomeo Di Giovanni

[2] Art. 105 comma 6 D.Lgs.50/2016 "... Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80".

[3] L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993